



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - Bosa

(tel. 0785-375468 — Jim: 0 785-3 73419 — email bosa@guardiacostiera.it — Sito internet www.bosa.guardiacostiera.it — Numero Blu 1530)

ORDINANZA N. 13/2009

**INTERDIZIONE DEL TRATTO DI COSTA NELLE LOCALITÀ "BUCCA E CONZU"
("COLUMBARGIA") E "TURAS" PER FENOMENI FRANOSI**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa

VISTO il foglio n. 3743/2009 del 21/07/2009 dell'Ufficio della Polizia Municipale di Tresnuraghes, con il quale si è evidenziata la situazione di pericolo derivante dal distaccamento di un costone roccioso sovrastante il tratto di arenile in località "Bucca e Conzu" ("Columbargia") del Comune di Tresnuraghes;

ACCERTATA la pericolosità conseguente alla possibile ulteriore caduta di massi e terriccio nelle aree attigue sottostanti che, pur non facilmente raggiungibili, risultano frequentate da bagnanti durante la stagione estiva;

VISTO anche il foglio n. 01.05.10/1883 in data 12/10/2009, con il quale questa Autorità Marittima rappresentava alle Amministrazioni civiche locali interessate la necessità di porre in essere ogni utile azione per il ripristino delle condizioni di sicurezza della "scalinata" di accesso alla spiaggia in località "Turas" del Comune di Bosa, in quanto estremamente danneggiata e carente di idonea protezione ai margini;

VISTO il perdurare della situazione di pericolo anzidetta accertata dal personale militare dipendente nel corso della sua costante azione di controllo, resa ancor più evidente dal notevole afflusso turistico e dall'incremento di traffico veicolare che caratterizza la stagione estiva;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RAVVISATA l'esigenza prioritaria di preservare l'incolumità pubblica e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione - Parte Marittima;

ORDINA

art. 1 - Interdizione dell'area

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi sono assolutamente vietati la sosta, il transito e la balneazione alle persone lungo la fascia litoranea del demanio marittimo, sottostante il tratto di costa pericolante. in località "Bucca e Conzu" ("Columbargia") del Comune di Tresnuraghes.

Analogamente, sono vietati il transito e la sosta di persone e mezzi di qualsiasi genere lungo la 'scalinata" di accesso alla spiaggia in località "Turas" e nella zona attigua del Comune di Bosa.

Il tutto come meglio specificato nelle planimetrie e nei rilievi fotografici acclusi alla presente ordinanza che costituiscono parte integrante della medesima.

art. 2 - Attribuzioni del Sindaco

Sarà cura dei Sindaci dei Comuni interessati o di chi ne fa temporaneamente le veci, in qualità di Ufficiali di Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 2° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, l'adozione di provvedimenti urgenti, allo scopo di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la pubblica incolumità, apponendo idonee transenne atte a delimitare le aree interessate e disponendo per la più ampia diffusione della presente ordinanza anche a mezzo di cartelli di divieto e/o di pericolo ben visibili.

art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave infrazione. saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.bosa.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Bosa. 07/08/2009

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Salvatore MARCHESE











